

IL DIRETTORE GENERALE  
AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI  
**FILOMENA TERZINI**

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

**Bozza 25/10/2013**

## **La fase di prima applicazione della legge regionale n. 15/2013 in vista della sessione di semplificazione 2013**

### *Introduzione*

La Direzione Generale Centrale Affari Istituzionali e legislativi, in seno al Nucleo di semplificazione istituito dalla legge regionale n. 18/2011, è impegnata ad approfondire alcune questioni relative alla fase di prima applicazione della l.r. n. 15/2013 (*Semplificazione della disciplina edilizia*).

**L'approfondimento in corso mira a "preparare" la Sessione di semplificazione 2013** (prevista dalla citata l.r. n. 18/2011), in modo che la Sessione consenta un dibattito serio e produttivo tra i soggetti che la legge 18 coinvolge nei processi regionali di semplificazione. Secondo l'iter prefigurato dalla legge 18, infatti, la Giunta regionale potrà e dovrà confrontarsi con partner sia pubblici, quali l'Assemblea legislativa e gli enti locali emiliano-romagnoli, sia privati, cioè rappresentanti delle parti sociali e delle categorie produttive.

Per quanto riguarda il tema dell'edilizia, dunque, è necessario che l'imminente Sessione diventi occasione per l'adozione di un crono-programma condiviso e sostenibile su tempi e modalità per attuare al meglio la recente legge 15. In altre parole, la Sessione dovrà tradursi in un momento di celebrazione e riconferma, da parte di tutti i soggetti

coinvolti, di un percorso istituzionale che fa dell'efficacia e della qualità amministrativa le proprie stelle polari.

Per ottenere questo obiettivo è imprescindibile una corposa elaborazione, prima tecnica e poi politica, che sappia realizzare la massima integrazione tra le strutture coinvolte, quindi portare a sintesi i vari contributi. Quanto alla **l.r. n. 15/2013**, ciò significa che la sua attuazione sarà inerte se non accompagnata da una **valutazione del suo impatto amministrativo**.

**Il presente documento, nell'impostare le questioni sopra accennate, vuole offrirsi come base di riflessione per i lavori preliminari alla celebrazione della Sessione**, in particolare per la trattazione del tema da parte della Prima Commissione assembleare in sede consultiva, attualmente prevista per il 19 novembre p.v.

E va segnalato che la seduta della Commissione dovrebbe consentire l'audizione del Tavolo Permanente per la Semplificazione, anch'esso istituito dalla l.r. n. 18/2011: questa formula innovativa riflette l'importanza che per le istituzioni della Regione riveste, ai fini della semplificazione, l'uso di un **metodo integrato** di lavoro, sul piano normativo, amministrativo e organizzativo.

#### *L'applicazione della l.r. n. 15/2013*

Dai primi approfondimenti svolti dalla DGC Affari Istituzionali e legislativi – frutto di colloqui con i tecnici regionali e con gli esponenti degli enti locali – sono emersi alcuni nodi amministrativi che connotano i procedimenti in materia edilizia sul territorio regionale e la cui soluzione si pone come condizione dell'efficace attuazione della l.r. n. 15/2013.

Alcuni di questi nodi sono affrontati direttamente dalla nuova disciplina dettata dalla l.r. n. 15/2013, altri fanno comunque da sfondo alla sua attuazione.

Occorre segnalare, dunque, che al momento la soluzione di alcuni di questi problemi è demandata all'adozione di **atti di indirizzo e coordinamento tecnico** con i quali la

Regione Emilia-Romagna orienterà l'azione delle amministrazioni competenti (v. art. 12).

L'elaborazione di questi atti è oggetto del lavoro di **6 gruppi tecnici**<sup>1</sup> a composizione mista (Regione – P.A. attive sul territorio – categorie produttive). L'attività dei gruppi tecnici si svolge in contiguità con quella della DGC Affari Istituzionali e legislativi, per quanto concerne la preparazione della Sessione 2013.

Ciò premesso, va ribadito che la presente analisi ambisce a offrire elementi per una seria valutazione, a fini di semplificazione, dell'impatto della legge 15 (e degli atti che la seguiranno) sulle amministrazioni attive nel territorio regionale e in particolare sull'organizzazione degli uffici comunali (sui quali, come noto, grava gran parte delle funzioni in materia edilizia).

Passando al merito delle questioni, è necessario partire con alcuni dati di sintesi relativi all'**assetto organizzativo** su cui impatta la nuova legislazione regionale.

Oggi la l.r. n. 15/2013 vede con favore sia l'informatizzazione dei procedimenti (art. 3) sia la creazione di uffici unificati, cioè in grado di gestire sia le pratiche di edilizia produttiva sia quelle di edilizia non produttiva (art. 5). Attualmente però questa **integrazione organizzativa e digitale tra SUAP e SUE** non rappresenta affatto la regola, all'interno delle amministrazioni comunali.

Esiste innanzitutto una specializzazione delle competenze del personale impiegato che rende difficile la fusione degli uffici e richiederebbe una formazione mirata a creare figure "ibride", versate tanto sui contenuti tecnici che su quelli amministrativi.

Inoltre i SUAP esistono da molti anni, sono stati oggetto di una recente riforma (d.P.R. n. 160/2010) e ancora scontano problemi funzionali; i SUE invece rappresentano strutture relativamente giovani e meno problematiche sul piano operativo, data anche la

---

<sup>1</sup> I gruppi di Lavoro attualmente costituiti per l'elaborazione degli atti di coordinamento tecnico sono: 1 – Modulistica e documentazione; 2 – Controlli; 3 – Requisiti degli insediamenti impattanti; 4 – Frazionamenti non onerosi; 5 – Semplificazione strumenti urbanistici; 6- Tavola dei vincoli.

forte specializzazione che le connota. Altre difficoltà discendono dalle diverse dimensioni delle amministrazioni comunali nonché dalla presenza o meno di forme associative attrezzate allo svolgimento di queste funzioni.

Si riscontrano poi problemi legati agli strumenti gestionali delle pratiche, in assenza di un processo di omogeneizzazione (degli applicativi ma anche della modulistica) imposto dall'alto.

Ciò dà luogo a varie soluzioni organizzative.

Nei Comuni di Bologna e Rimini, per esempio, SUAP e SUE sono collocati presso uffici del tutto separati e non comunicanti, tanto che il privato interessato ad attivare un procedimento edilizio deve personalmente curare che le due pratiche (quella del titolo edilizio presso il SUE e quella delle autorizzazioni preliminari o connesse, per esempio ambientali, presso il SUAP) viaggino costantemente in parallelo. Il Comune di Modena invece ha già elaborato un sistema integrato, sia organizzativamente sia digitalmente, benché con una predominanza del SUE (laddove invece a Ferrara e a Ravenna predomina il SUAP).

In tema d'informatizzazione occorre una precisazione. L'integrazione totale sopra delineata richiede un particolare tipo di approccio: **non darebbe luogo a una vera semplificazione la mera traduzione in digitale di un procedimento cartaceo**; in materia edilizia, **l'informatica agevola la semplificazione soltanto se il procedimento è ripensato e ri-progettato** (quindi eventualmente anche ri-disciplinato in via normativa) a partire dalla sua nuova identità, dal suo nuovo corpo digitale. Il che implica, peraltro, l'uso di costosi applicativi informatici fondati sull'interoperabilità con altri applicativi.

In proposito va segnalato che la Regione è già impegnata a garantire **l'integrazione tra le piattaforme web messe a disposizione delle amministrazioni locali e degli utenti** (sono coinvolti i seguenti sistemi: SIEDER per l'edilizia, SIS per la sismica, SUAPER per le attività produttive e il Portale AIA per le autorizzazioni ambientali). Si tratta di una delle attività ricomprese nella Linea 1 del Programma di Semplificazione 2013 (D.G.R. n. 983/2012 e, in particolare, D.G.R. n. 2013/2012) che ha l'obiettivo di identificare uno standard di interfacce e regole per l'integrazione dei portali in coerenza

con il modello di P.A. digitale, dematerializzata, interconnessa e cooperativa, e con le linee guida<sup>2</sup> per l'attuazione di tale modello.

S'intreccia ai temi appena affrontati quello della **modulistica unificata**.

Il "M.U.D.E. terremoto" (ossia il **Modello Unico Digitale per l'Edilizia** con cui i professionisti, incaricati dai cittadini che abbiano avuto l'abitazione lesionata dal sisma emiliano del 2012, espletano le pratiche edilizie necessarie per gli interventi e per il contributo ai lavori) è ritenuto un modello da imitare anche grazie all'alto livello di standardizzazione dei moduli per avviare le pratiche.

Ne segue che gli atti d'indirizzo e coordinamento ex art. 12, l.r. n. 15/2013, dovranno garantire questa omogeneizzazione, e non esclusivamente nell'ambito regionale. Infatti, come si dirà meglio più avanti, l'unificazione della modulistica edilizia è da tempo obiettivo del Governo statale oltre che regionale, **e i due processi andranno coordinati**.

L'applicabilità del nuovo regime comporta, in sintesi:

- re-ingegnerizzazione degli uffici tecnici, sia nella composizione e sia nella metodologia di svolgimento delle attività;
- formazione massiva del personale, con la consapevolezza che l'operazione sarà resa ancora più delicata in quanto inciderà profili contrattuali; naturalmente la possibilità di definire un programma puntuale di formazione deve essere preceduto dalla definizione delle modalità con cui le attività devono essere svolte oltre che delle strumentazioni tecniche e informatiche che dovranno essere usate; potrà poi essere utile formare i professionisti, quantomeno all'uso delle nuove piattaforme elettroniche;

---

<sup>2</sup> Nell'ambito delle attività svolte dalle strutture della G.R. in attuazione della Linea 1 del Programma di semplificazione sono state già adottate le linee-guida per la gestione documentale e per l'integrazione dei sistemi verticali con il sistema documentale regionale (Determina DG OPSIT n. 7674 del 28 giugno 2013). Il gruppo di lavoro istituito ai sensi della D.G.R. n. 333/2012 ha già terminato il lavoro di predisposizione delle linee guida in materia di "de-certificazione" che a breve saranno formalmente adottate con provvedimento del DG OPSIT.

- dotazione di strumenti tecnologici adeguati (es. acquisto di attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività informatizzata, vedi la necessità di monitor dimensionalmente adeguati per l'analisi delle planimetrie);
- forte omogeneizzazione dei moduli amministrativi, della documentazione, delle definizioni tecniche (addirittura potrebbe servire unificare il formato dei file contenenti le planimetrie);
- modifica del rapporto con le altre strutture del Comune stesso o della forma associativa all'interno della quale l'ufficio tecnico opera.

Fortunatamente esistono già buone prassi ed esperienze avanzate presso alcuni enti del nostro territorio. Per esempio l'Unione dei Comuni Reno-Galliera e della Bassa Romagna hanno creato il cosiddetto "Ufficio di piano associato", integrando i sistemi e specializzando il personale.

Questa transizione verso il nuovo regime va inevitabilmente governata dalla Regione. La stessa legge 15 si pone questo obiettivo, almeno circa alcuni aspetti, ma sembra necessaria una **temporalizzazione dettagliata e massimamente condivisa**: come accennato, la Sessione potrebbe rappresentare la sede ideale per formalizzare un crono-programma efficace e sostenibile.

Tutte queste riflessioni, pur necessarie, sarebbero insufficienti senza la seguente.

La **materia edilizia**, sul piano del riparto costituzionale delle potestà normative, ha natura concorrente, quindi **il legislatore statale mantiene un ruolo determinante**. Di conseguenza, benché tra i passaggi attuativi sopra delineati alcuni ricadano interamente nella disponibilità della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni del suo territorio, parte dell'applicazione della legge 15, e comunque, più in generale, della semplificazione amministrativa in edilizia, non potrà prescindere da un dialogo serrato con lo Stato.

Questo dialogo ha già una sede istituzionale dove svolgersi.

Si tratta del Tavolo interistituzionale istituito in Conferenza Unificata ai sensi dell'Accordo sottoscritto da Governo, Regioni e Autonomie nel maggio 2012, sui temi della semplificazione.

Il metodo concertato e integrato, che presto avrà una copertura normativa rinforzata nel momento dell'approvazione del d.d.l. statale in materia di semplificazione (AS 958), ha già prodotto alcuni rilevanti risultati proprio nella materia edilizia.

Ai nostri fini, tale proficua collaborazione, che ha visto l'attiva partecipazione tecnica della Regione Emilia-Romagna nel solco delle attività di semplificazione svolte a partire dalla l.r. n. 18/2011, assume particolare rilievo in relazione all'adozione della cd. **modulistica standardizzata e informatizzata per la presentazione delle pratiche edilizie**. I lavori del gruppo tecnico interistituzionale<sup>3</sup>, tra l'altro, hanno preso spunto proprio dal modello M.U.D.E. realizzato dalla Regione Piemonte in collaborazione anche con la Regione Emilia-Romagna.

Pertanto, anche in questo caso, essendo stato istituito, nell'ambito dei lavori finalizzati all'attuazione della l.r. n. 15/2013, un gruppo di lavoro dedicato alla modulistica, è indispensabile che questo operi per la standardizzazione dei moduli in coerenza con i risultati raggiunti in sede di collaborazione interistituzionale. È prevedibile infatti che il lavoro di razionalizzazione e standardizzazione svolto in seno al Tavolo nazionale sarà fatto oggetto di accordi in Conferenza Unificata affinché, nel rispetto del riparto delle competenze tra Stato, Regioni e Autonomie Locali, ciascuna amministrazione adotti al suo interno un modello unico coerente. Ciò consentirà di ridurre le differenziazioni inutili e onerose che gravano in maniera ingiustificata sui professionisti del settore e sui privati, oltre a rendere più difficoltoso il dialogo tra le amministrazioni coinvolte nella filiera procedimentale volta al rilascio dei titoli edilizi.

Un altro profilo problematico riguarda i cc.dd. **cinque giorni per la verifica della completezza della documentazione** da presentare con la SCIA e delle dichiarazioni/asseverazioni del progettista (art. 14, comma 4, l.r. n. 15/2013).

---

<sup>3</sup> Ad oggi sono in fase di ultimazione i modelli per la SCIA e per il P.D.C. (permesso di costruire).

Molti comuni hanno lamentato il fatto che si tratta di un tempo eccessivamente breve per la verifica da effettuare, ancorché di tipo formale. Anche in questo caso, le difficoltà registrate attengono prevalentemente alle nuove modalità di lavoro che passa dalla logica dell'istruttoria a quella propria del controllo.

Tale criticità si può concretamente attenuare solo facendo ricorso ad adeguati strumenti informatici che assistano il professionista nella fase di presentazione della documentazione, limitando al massimo il rischio di errori, e sgravino l'operatore pubblico al quale si antepone il controllo automatico da parte del sistema informatico.

L'utilizzo di tali strumenti, dunque, semplifica sia l'attività del privato che il lavoro di verifica dell'operatore pubblico, liberando tempo utile per effettuare **controlli di merito**, svolti in una fase successiva attraverso sopralluoghi *in loco*. Ciò produce una razionalizzazione in tema di controlli circa la reale conformità degli interventi edilizi alle norme, rendendo effettivo il principio, introdotto dalla nuova disciplina, secondo cui i **controlli** devono svolgersi **ex post**.

Tale razionalizzazione consente di anticipare il momento dell'effettuazione dei controlli *in loco* prima che i lavori siano ultimati, in modo da evitare, per quanto possibile, l'eventuale applicazione di sanzioni, da quelle pecuniarie all'ordine di demolizione.

Per capire l'impatto delle innovazioni in materia di controlli, si deve tenere presente che gli interventi edilizi soggetti a SCIA e CIL (comunicazione di inizio lavori) rappresentano oltre l'80% del totale (mentre restano soggette al "permesso di costruire" solo le nuove costruzioni e le grandi riqualificazioni urbanistiche).

Fatte questa premessa, appare comprensibile come l'introduzione del limite dei 5 giorni, sostenuta da alcune delle associazioni di categoria, sia stata fortemente osteggiata dai funzionari amministrativi comunali, che fino ad oggi sono stati chiamati ad eseguire la verifica formale sulla documentazione. Anche in questo caso, infatti, sembra indispensabile investire sulla formazione di una figura "ibrida", a metà strada tra l'istruttore/funzionario tecnico di antica memoria ("geometra comunale") e l'istruttore/funzionario amministrativo. La nuova disciplina, quindi, è anticipatoria rispetto alle competenze e alle strumentazioni oggi disponibili.



A tal proposito, emerge un elemento significativo che attiene a come alcune amministrazioni, titolari di funzioni di controllo sull'attività edilizia, si stanno organizzando in questa fase di prima attuazione delle nuove disposizioni.

È il caso della **soppressione della funzione consultiva** che la l.r. n. 19/1982 (all'art. 19, lettera h-bis) attribuiva in forma integrata alle AUSL e alle ARPA in relazione ai "progetti di insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, al fine di accertarne la compatibilità e conseguire un elevato livello di protezione della popolazione e del territorio" (v. anche art. 33, l.r. n. 31/2002, che richiedeva questo parere sia nei permessi di costruire sia nelle DIA: anche questa norma è stata abrogata dalla legge 15).

Il nuovo quadro normativo limita il controllo delle AUSL alla fase successiva al procedimento (in consonanza con lo spirito della nuova disciplina), mentre il rispetto delle norme igienico-sanitarie sarà verificato dai comuni.

Le AUSL dunque stanno provvedendo a riorganizzare i Servizi di igiene pubblica perché si attrezzino a concentrare il loro operato tramite sopralluoghi nei cantieri, durante o dopo la esecuzione dei lavori. Anche in questo caso, affinché le verifiche siano efficaci, occorrerà che gli atti regionali di coordinamento tecnico stabiliscano le nuove priorità e oggetti dei sopralluoghi (posto che un controllo a tutto campo è inverosimile). Parallelamente, AUSL dovrà partecipare ai lavori preparatori degli atti suddetti al fine di codificare i principi e le regole tecniche che orientavano la loro soppressa funzione e che presto dovranno costituire la base per gli accertamenti procedurali svolti dai comuni.

In generale, affinché i controlli siano efficaci, occorrerà stabilire, preventivamente e prioritariamente, in cosa debbano consistere e quali obiettivi perseguono, individuando con precisione il perimetro del controllo da svolgere, tenuto conto dell'impossibilità concreta di svolgere verifiche a tutto campo.

A tal proposito, va ricordato che la Regione Emilia-Romagna ha partecipato attivamente ai lavori svolti sul tema dei controlli in seno al Tavolo interistituzionale di cui al già citato Accordo sulla semplificazione del 2012. In particolare, come previsto dall'art. 14, comma 5, del d.l. n. 5/2012, il 24 gennaio 2013 sono state adottate, tramite intesa in Conferenza Unificata, le **Linee guida in materia dei controlli**. L'obiettivo perseguito è di ridurre gli oneri ingiustificati che gravano sui destinatari dei controlli e sugli stessi controllori e, al contempo, rendere più efficaci i controlli pubblici sulle imprese. A tal fine, è necessaria l'applicazione di alcuni principi derivati principalmente dal rapporto costi/benefici e precisamente: a) chiarezza della regolazione; b) proporzionalità al rischio; c) coordinamento delle attività di controllo; d) approccio collaborativo del personale; e) formazione e aggiornamento del personale; f) pubblicità e trasparenza dei risultati dei controlli.

Il recepimento e l'attuazione delle linee guida richiamate potrà garantire l'efficacia e l'armonizzazione delle attività di controllo anche nel settore edilizio, dove sembra inibita la possibilità di effettuare dei meri controlli a campione<sup>4</sup>.

In questo senso, dopo un periodo sperimentale, l'attività di controllo dovrà essere valutata in relazione alla sua efficacia, potendo, ove necessario, riadattare le norme in coerenza con i principi sopra richiamati. La prima operazione da fare sarà dunque quella di lavorare in maniera integrata, Regione, Comuni e altre autorità competenti, per la creazione di un sistema virtuoso volto a rendere effettive le norme introdotte, realizzando in concreto le finalità perseguite volte in particolare a semplificare gli oneri a carico tanto dei privati quanto dell'amministrazione. Tali finalità dovranno necessariamente orientare il lavoro del gruppo tecnico istituito per l'attuazione della disciplina dei controlli contenuta nella l.r. n. 15/2013.

---

<sup>4</sup> Si veda la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2011 con cui il G.A. si è espresso in ordine all'esercizio del cd. "principio di auto-responsabilità" che connota la SCIA, il quale sarebbe temperato dalla persistenza del potere amministrativo di verifica dei presupposti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'attività denunciata. In buona sostanza, per il G.A., come per la dottrina prevalente, si tratterebbe di attività ancora sottoposte a regime amministrativo, pur se con la significativa differenza che detto regime non prevede più un assenso preventivo di stampo autorizzatorio, ma un controllo successivo teso alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'esercizio dell'attività dichiarata.

Al tema dei controlli si collega la necessità di approvare, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. n. 15/2013, un **atto di coordinamento tecnico** che definisca la cd. “**tavola dei requisiti**” in base alla quale vengono definite le conformità degli interventi edilizi rispetto alla normativa tecnica di settore vigente.

### *Sintesi delle conclusioni*

È possibile trarre alcune prime indicazioni volte a rendere possibile, entro un tempo ragionevole ma adeguato, l'implementazione concreta del sistema per ora solo prefigurato dalla l.r. n. 15/2013.

Perché le nuove disposizioni siano rese effettive e le intenzioni semplificatorie realizzate in concreto, saranno indispensabili alcune importanti operazioni preliminari:

- costruire una “*comunità di mestiere*” composta da i rappresentanti degli ordini professionali (architetti, ingegneri, geometri, strutturisti, ecc...) e i funzionari amministrativi e tecnici comunali in grado di garantire un aggiornamento continuo e la condivisione di soluzioni operative;
- costruire un sistema informatico unitario e integrato (integrazione delle piattaforme SIEDER, AIA, SUAPER, SIS) quale punto di accesso unico per le pratiche edilizie. La conseguente creazione di un sistema di *workflow* consentirà di popolare automaticamente le banche dati gestite dai diversi sistemi attraverso un unico inserimento di dati utili a più fini (realizzazione di una concreta interoperabilità tra pubbliche amministrazioni). L'ambiente unico garantirà inoltre di superare l'attuale situazione, “*a macchia di leopardo*”, in cui ogni comune utilizza un proprio sistema informatico non dialogante con gli altri;
- realizzare una modulistica unificata e informatizzata;
- definire un elenco preciso degli allegati tecnici da presentare con l'istanza, attraverso la definizione di standards tecnici (ad esempio il formato dei files, il contenuto minimo e massimo dei singoli elaborati, ecc...).

Nel solco delle questioni preliminari che sono state richiamate, si inseriscono inoltre alcune tematiche di ordine squisitamente giuridico che attengono ad almeno due profili: 1) il **tempo dei procedimenti**; 2) il **rapporto tra procedimenti edilizi e i profili, procedurali e sostanziali, di tipo ambientale, energetico e sismico**.

Per quanto attiene al primo, occorre porre all'attenzione il tema della scelta del "tempo di conclusione del procedimento", soprattutto in riferimento ai procedimenti SUAP, che continua a costituire uno dei punti critici delle procedure amministrative edilizie. Il peso di un procedimento celere, ma debole sotto il profilo della sua efficacia e della certezza giuridica dei connessi provvedimenti è pari, se non superiore, agli effetti negativi prodotti da un procedimento lungo e farraginoso. Si pone pertanto la necessità di individuare un tempo del procedimento che sia sostenibile e garante dell'efficacia e della certezza delle conseguenti determinazioni. Solo in questo modo è possibile assicurare una buona qualità della risposta che soddisfi sia le legittime pretese dei privati e delle imprese sia le esigenze di tutela degli interessi pubblici sottesi.

Quanto al secondo profilo, innanzitutto occorre ribadire che il legislatore regionale ha poteri più ampi rispetto a certi ambiti materiali e meno rispetto ad altri.

L'esercizio della funzione legislativa nella materia "edilizia", benchè ricondotta ad una competenza di tipo concorrente, in cui lo Stato conserva una forte capacità di incidere sulle scelte procedurali, può risentire delle prerogative statali in ambiti affini e incidenti sulle procedure edilizie. È il caso ad esempio della materia ambientale e dei procedimenti autorizzatori ambientali che viaggiano parallelamente ai procedimenti edilizi e produttivi.

È dunque più che mai indispensabile mantenere un rapporto collaborativo con il legislatore statale per realizzare sia un coordinamento tra uffici sia fra i diversi adempimenti amministrativi.

Proprio con riferimento alla **materia ambientale**, non va taciuto il fatto che la disciplina delle procedure di "edilizia produttiva" necessiterà probabilmente di un coordinamento

con l'autorizzazione unica ambientale (**A.U.A.**) di cui al D.P.R. n. 59/2013, che vede protagonista indiscusso il SUAP.

Si pone pertanto l'esigenza di capire in che modo la Regione Emilia-Romagna intenderà dare recepimento alle norme contenute nel D.P.R. n. 59 che ha sollevato, sin da subito, grossi problemi di natura applicativa ed interpretativa a cui ancora il Ministero competente non ha dato risposta.

Al tempo stesso, impongono un coordinamento con i procedimenti edilizi altri elementi: **il rapporto con l'autorizzazione sismica, ovvero di deposito del progetto di riduzione del rischio sismico**, da un lato, quello con **l'autorizzazione energetica** e soprattutto **con le norme relative alla prestazione energetica degli edifici**, dall'altro.

Quanto al primo, la Regione è in procinto di rivedere la propria normativa sismica, specie dopo gli eventi del 2012, con tutte le ricadute procedurali che ciò comporterà sul versante edilizio rispetto alle quali l'autorizzazione sismica, ovvero il deposito del progetto, sismica si atteggia ad "endo-procedimento".

Quanto invece alle problematiche di coordinamento con il settore dell'energia, è probabilmente più imminente la necessità di affrontare la questione della prestazione energetica degli edifici.

Se infatti nelle autorizzazioni energetiche vi è anche una componente edilizia che rileva in particolare quando occorre costruire un impianto, l'intreccio energia-edilizia è ancora più evidente sul versante della componente prestazionale.

In questo senso, sembra indispensabile che gli atti di coordinamento previsti dall'art. 12 della l.r. n. 15 siano integrati anche con le norme statali, e regionali che le recepiranno, in materia di prestazione energetica degli edifici.